

Genova 23 febbraio 2026

CIRCOLARE N° 1/2026

Oggetto: Le coperture obbligatorie per le strutture Sanitarie e Socio Sanitarie

A seguito dell'emanazione dei decreti attuativi alla Legge Gelli/Bianco (*decreto 15 dicembre 2023, n. 232, provvedimento entrato in vigore il 16/03/2024*), vengono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative (di seguito elencati), *per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie*, requisiti che devono essere recepiti nei contratti di assicurazione entro due anni dalla data di pubblicazione e cioè **entro il 16 marzo 2026**.

Con questa premessa Le confermo che nelle polizze in corso per la vostra struttura, stipulate per il nostro tramite, sono già presenti e pienamente operative le condizioni e le modalità della copertura come richiesto dal decreto.

In particolare il Decreto richiede:

- Che la copertura sia fornita nella forma claims made e che preveda una retroattività decennale
- Che i massimali di polizza minimi per le strutture socio sanitarie siano i seguenti:
€ 2.000.000 per sinistro con il limite annuo di € 6.000.000 per anno (tre volte il massimale per sinistro).
La polizza in corso prevede un massimale di € 3.000.000 per sinistro senza limiti per anno (illimitato).
- Che la copertura venga estesa per la Responsabilità Civile Extra contrattuale degli esercenti l'attività sanitaria dipendenti e/o convenzionati:
- Che nei confronti degli esercenti l'attività sanitaria che cessano la loro attività venga prevista una copertura postuma decennale.
- Che in caso di responsabilità solidale dell'assicurato l'assicurazione preveda la copertura per l'intero, salvo il diritto di surrogazione nel diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.

Il decreto estende l'obbligo assicurativo alla pubblicazione sul sito della struttura non solo delle informazioni relative alla polizza in corso (nome della Compagnia e Massimali assicurati) ma anche dei risarcimenti liquidati nell'ultimo quinquennio, relativi a lesioni personali decessi, violazioni della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, ed in genere ad ogni altra attività connessa all'esercizio dell'attività.

Inoltre contiene una serie di indicazioni/disposizioni per la gestione dei sinistri cosiddetti in auto assicurazione (cosiddetta S.I.R. Self Insurance Retention), ma queste non riguardano la vostra struttura in quanto la polizza non prevede una quota del risarcimento vostro carico.

In ultimo vengono disciplinati aspetti tecnico/assicurativi ai quali le compagnie si devono attenere, come il subentro contrattuale di una Compagnia ed i rapporti tra l'Assicuratore e la struttura nella gestione del sinistro nel caso una quota del rischio sia a carico della struttura.

Per quanto concerne l'obbligo di legge per la copertura assicurativa contro le catastrofi naturali (Terremoto, Inondazioni/Alluvioni,Frane), come abbiamo avuto modo di ribadire in più occasioni, i Vostri Enti sono obbligati solo se iscritti al Registro delle imprese e non se iscritti solo al REA.

Janua Broker S.p.A
Francesco Lorenzini
(Responsabile R.C. Sanitaria)

FILIALI

Alessandria	Via Ghilini 63	15121	(AL)	Tel. 0131.231906	Fax 0131.510185	alessandria@januabroker.it
Brescia - Concesio	Via Europa, 29	25062	(BS)	Tel. 030.2000124	Fax 030.2099623	brescia@januabroker.it
Genova	Via XX Settembre 33/1	16121	(GE)	Tel. 010.29121,1	Fax 010.583687	genova@januabroker.it
Milano	Via Fabio Filzi, 2	20124	(MI)	Tel. 02.33002669	Fax 02.39214632	milano@januabroker.it
Roma	Via Leone XIII, 459	00165	Roma	Tel. 06.6620578	Fax 06.66012830	roma@januabroker.it
Verona	Via dell'Artigianato, 1A	37135	(VR)	Tel. 045.580920	Fax 045.8232361	verona@januabroker.it